

**DELIBERAZIONE 5 SETTEMBRE 2013
376/2013/R/GAS**

MODIFICHE URGENTI ALLA DELIBERAZIONE 362/2013/R/GAS

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 settembre 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 (di seguito: decreto legislativo 164/00), come successivamente modificato e integrato;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 luglio 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 agosto 2012;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 7 agosto 2013;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, n. 159/08 e in particolare l'Allegato A parte II, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012" (RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificata ed integrata e in particolare l'Allegato A, recante "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane", come successivamente modificato e integrato (TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2011, ARG/gas 71/11;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2011, ARG/gas 99/11 e l'Allegato A, recante "Testo integrato morosità gas" (TIMG);

- la deliberazione dell’Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas e l’Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (settlement)” (TISg);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2012, 353/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 286/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2013, 362/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 362/2013/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- con l’Allegato A della deliberazione 362/2013/R/gas l’Autorità ha, tra l’altro, definito i criteri e le modalità per l’individuazione dei fornitori di ultima istanza (di seguito: FUI) e dei fornitori del servizio di default di distribuzione (di seguito: FD_D) per i clienti finali di gas naturale per l’anno termico 2013-2014:
 - a) definendo le aree geografiche di prelievo per l’erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza e per la fornitura del servizio di default di distribuzione;
 - b) stabilendo gli indirizzi per lo svolgimento, da parte della società Acquirente Unico Spa (di seguito: Acquirente Unico), delle procedure concorsuali per la selezione dei FUI nonché delle procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione dei FD_D in modo da garantirne l’operatività a partire dall’1 ottobre 2013;
- in particolare, nell’ambito degli indirizzi per lo svolgimento delle procedure concorsuali, sono stati definiti:
 - a) le garanzie che i soggetti assegnatari del servizio devono prestare (articolo 7 per l’assolvimento dell’incarico di FUI e articolo 11 per l’assolvimento dell’incarico del FD_D), dimensionando il livello delle garanzie in considerazione dell’onere massimo che potrebbe generarsi nel sistema qualora anche il FUI o l’FD_D risultasse inadempiente;
 - b) le tempistiche, stabilendo in particolare che l’espletamento delle procedure per la selezione del FUI avvenga prima della procedura di selezione del FD_D;
 - c) specifici obblighi in capo all’Acquirente Unico, prevedendo tra l’altro che il medesimo soggetto sia tenuto a pubblicare sul proprio sito internet i regolamenti disciplinanti le procedure concorsuali per l’individuazione dei FUI e dei FD_D e definendone le relative tempistiche di pubblicazione;
- con la deliberazione 362/2013/R/gas l’Autorità ha inoltre modificato il TIVG, adeguando la disciplina relativa al Titolo IV del TIVG, relativa ai servizi di ultima istanza, anche al fine di rendere le discipline relative al servizio di fornitura di ultima istanza e al servizio di default tra loro coerenti e, per quanto possibile, omogenee.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- lo svolgimento delle procedure FUI e delle procedure FD_D deve essere effettuato assicurando la massima concorrenzialità, trasparenza e la parità di trattamento tra i diversi partecipanti;
- sono pervenute dagli operatori segnalazioni relative alle previsioni della deliberazione 362/2013/R/gas in tema di garanzie che i soggetti assegnatari del servizio devono prestare, che hanno evidenziato un potenziare rischio di diminuzione della più ampia partecipazione dei soggetti;
- sono altresì prevenute dagli operatori segnalazioni relative alla mancata previsione, nell'ambito del tracciato per le richieste di attivazione del FUI, di specifiche codifiche numeriche associate alle varie casistiche previste dal comma 31.4 del TIVG.

RITENUTO NECESSARIO E URGENTE:

- modificare le previsioni relative alle garanzie che i soggetti assegnatari del servizio devono prestare per l'assolvimento dell'incarico di FUI e per l'assolvimento dell'incarico del FD_D, al fine di permettere la più ampia partecipazione dei soggetti alle medesime procedure, pur mantenendo il criterio di minimizzare il potenziale onere che potrebbe generarsi nel sistema qualora anche il FUI o l'FD_D risultasse inadempiente;
- prevedere a tal fine che i soggetti assegnatari del servizio siano tenuti a:
 - a) versare alla Cassa un ammontare delle garanzie dimensionato per tenere conto del potenziale onere relativo esclusivamente all'inadempimento relativo al non corretto svolgimento del servizio da parte del FUI o dell'FD_D in conformità delle disposizioni regolatorie previste;
 - b) versare al fornitore del servizio di default trasporto, qualora richiesta, una garanzia dimensionata al rischio relativo al mancato pagamento del servizio dal medesimo erogato, nei casi di attivazione del servizio per il FUI o per l' FD_D;
- modificare il TIVG al fine di prevedere, nell'ambito del tracciato per le richieste di attivazione del FUI, le specifiche codifiche numeriche associate a tutte le casistiche di cui al comma 31.4 del TIVG

DELIBERA

1. di modificare l'Allegato A alla deliberazione 362/2013/R/gas nei termini di seguito indicati:
 - a) al comma 5.1 le parole "Entro il 9 settembre 2013" sono sostituite con le parole "Entro il 10 settembre 2013"; al comma 6.4 le parole "del 9 settembre 2013" sono sostituite con le parole "del 10 settembre 2013";
 - b) alla lettera a) del comma 7.1, le parole "pari a 10 (dieci) milioni di euro" sono sostituite dalle parole "pari a 100.000 (centomila) euro";
 - c) alla lettera b) del comma 7.1, le parole "pari a 170.000 (centosettantamila) euro" sono sostituite dalle parole "pari a 1.700 (millesettecento) euro";
 - d) dopo il comma 7.2 è inserito il seguente comma 7.3:

- “7.3 Nei casi in cui il FUI risulti un utente della distribuzione cui è erogato il servizio di default trasporto ai sensi della deliberazione 249/2012/R/gas, il medesimo FUI è tenuto, qualora richiesto dal soggetto che eroga il suddetto servizio:
- a) a versare una garanzia determinata pari ad un importo di 5 (cinque) milioni di euro, in caso di volume offerto in sede di procedure concorsuali pari al volume di cui al comma 6.2.;
 - b) qualora il quantitativo offerto ai sensi del comma 6.1, lettera e) sia superiore a quanto previsto dal comma 6.2, ad integrare la garanzia di cui alla precedente lettera a) di un importo pari a 80.000 (ottantamila) euro, per ogni 1 (uno) milione di Smc di quantitativo aggiuntivo rispetto al volume indicato al comma 6.2.
- e) alla lettera a) del comma 11.1, le parole “pari a 10 (dieci) milioni di euro” sono sostituite dalle parole “pari a 100.000 (centomila) euro”;
- f) dopo il comma 11.2 è inserito il seguente comma 11.3:
- “11.3 Nei casi in cui l’FD_D risulti un utente della distribuzione cui è erogato il servizio di default trasporto ai sensi della deliberazione 249/2012/R/gas, il medesimo FD_D è tenuto, qualora richiesto dal soggetto che eroga il suddetto servizio a versare una garanzia determinata pari ad un importo di 5 (cinque) milioni di euro.”;
2. di prevedere che l’Acquirente Unico modifichi il Regolamento FUI per tenere conto delle disposizioni di cui al presente provvedimento stabilendo anche le modalità di ripresentazione delle offerte per i soggetti che avessero eventualmente presentato domanda di ammissione e provveda alla pubblicazione del Regolamento FUI modificato entro il 9 settembre 2013;
 3. di integrare l’Appendice 3 del TIVG stabilendo che, al punto 1.1, dopo il punto (xxiii) sia inserito il seguente punto (xxiv):

“(xxiv) causa di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza (ai sensi del comma 31.2 del TIVG - numerico, 0= Cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità relativa a un punto di riconsegna disalimentabile, 1= Cessazione amministrativa per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile, 2= Cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile 3= Risoluzione del contratto di distribuzione ai sensi dell’articolo 26bis della deliberazione n. 138/04).”;
 4. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e all’Acquirente Unico;
 5. di pubblicare il presente provvedimento, la deliberazione 362/2013/R/gas e il TIVG come risultanti dalle modifiche apportate dalla presente deliberazione, sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

5 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni